ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. – ALTOMONTE
Piazza della Repubblica, 1 87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza)
0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S e-mail: csic87500g@istruzione.it – p.e.c. : csic87500g@pec.istruzione.it –
Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it
==========

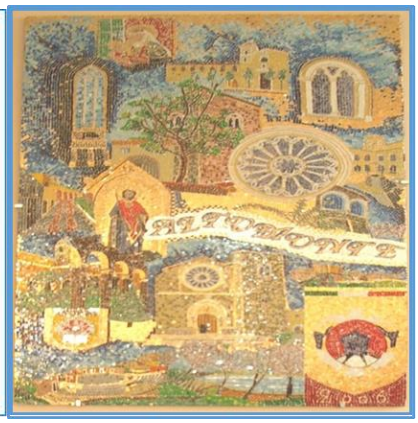

REGOLAMENTO
PALESTRA SC. SEC. I GR. DI ROGGIANO G.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE di ROGGIANO G. (CS)

PREMESSA

Scopo del presente regolamento è di favorire e promuovere l'apertura della palestra scolastica della Scuola Media Statale "G. V. GRAVINA" di Roggiano Gravina(CS), di proprietà del Comune di Roggiano Gravina (CS), al territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Art. 1

La palestra scolastica viene concessa per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive e non sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola, dando priorità alle associazioni o gruppi di cittadini residenti nel Comune di Roggiano Gravina.

Le attività devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari previste nel Piano dell'Offerta Formativa della Scuola.

La priorità di utilizzo della palestra è così stabilita:

1) in prima istanza alle scuole del Comune di Roggiano Gravina;
2) in seconda istanza alle associazioni con sede nel Comune di Roggiano Gravina;
3) in terza istanza a gruppi di cittadini residenti nel Comune di Roggiano Gravina;
4) in quarta istanza alle associazioni non residenti nel Comune di Roggiano Gravina;
5) in quinta istanza a gruppi di cittadini non associati non residenti nel Comune di Roggiano Gravina.

Art. 2

La richiesta d'uso della palestra deve essere inoltrata al Comune e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico, entro il 10 Settembre di ogni anno scolastico di utilizzo.

Le domande pervenute oltre il termine del 10 Settembre sono esaminate esclusivamente nel caso di disponibilità della palestra.

La domanda dovrà indicare:

a) la disciplina sportiva / non sportiva praticata nelle ore richieste (ad es: basket, pallavolo, ginnastica, danza …);
b) la specifica attività svolta in ciascuna ora richiesta (ad es: attività per bambini, adulti, allenamenti, partite…);
c) i costi d'iscrizione all'attività di cui si chiede l'utilizzo qualora non sia svolta a titolo gratuito;
d) data d'inizio e fine attività;
e) il nominativo del responsabile dell'attività.

Ogni qual volta si renda necessario l'utilizzo della palestra per manifestazioni occasionali, comunque legate alla specifica attività svolta dal richiedente, quest'ultimo deve

farne richiesta scritta, entro 10 giorni dalla data di svolgimento dell'evento, al Comune il quale può autorizzarne l'utilizzo, sentito il Dirigente Scolastico.

Art. 3

Entro il 15 settembre di ogni anno, il Comune comunica l'elenco provvisorio delle richieste di utilizzo al Consiglio d'Istituto tramite il Dirigente Scolastico, il quale comunica il relativo parere entro l'ultima seduta utile ti tale organo collegiale, possibilmente entro il 30 settembre.

Nel caso in cui le attività sportive proposte dalla scuola in orario extrascolastico non siano ancora definite entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, si fissa come termine ultimo il 30 ottobre.

Per esigenze tecnico – organizzative, dopo il 30 settembre non verrà presa in considerazione alcuna richiesta di utilizzo extrascolastico della palestra da parte di terzi.

La concessione ha la durata annuale, cioè dall'inizio alla conclusione dell'anno sportivo che si considera indicativamente dal 1 ottobre al 15 giugno.

Le associazioni che intendono utilizzare la palestra scolastica oltre al termine sopraindicato e comunque non oltre il 15 luglio devono presentare specifica richiesta entro il 30 aprile dell'anno scolastico in corso. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, sentito il Dirigente Scolastico.

E' vietato l'utilizzo della palestra fuori dal calendario concesso dal Comune. La mancata osservanza potrà comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione all'uso dei locali.

Art. 4

Entro il mese di giugno l'ufficio tecnico comunale in accordo con il Dirigente Scolastico provvede a dichiarare lo stato di conservazione dei locali e delle attrezzature, nonché le eventuali necessarie opere di manutenzione da effettuarsi sugli stessi.

Art. 5

Il responsabile dell'attività, indicato nella domanda da ogni richiedente, è tenuto a:

a) provvedere all'accoglienza degli utenti, vigilando sul regolare ingresso ed uscita dei medesimi;
b) provvede alla pulizia della palestra e dei locali annessi con proprio personale o con personale interno/collaboratori previa quantificazione e corresponsione degli oneri per il servizio da prestare;
c) controllare, al termine delle attività, che i locali siano perfettamente puliti; che siano disattivati gli interruttori della luce, le rubinetterie dell'acqua, la chiusura di tutti gli infissi e dell'eventuale cancello d'ingresso del complesso scolastico;
d) far utilizzare esclusivamente i locali concessi, impedendo a chiunque l'accesso e la circolazione nel resto della struttura scolastica;
e) Ove esiste un'entrata comune per la scuola e la palestra il richiedente deve garantire il controllo sull'ingresso e sull'uscita dell'utenza. Il cancello e/o la porta deve rimanere chiuso/a durante le attività sportive.

Art. 6

L'utilizzo della palestra, delle relative attrezzature e servizi, nonché delle aree di pertinenza, deve avvenire con la massima diligenza.

Le scuole, le associazioni o i privati utilizzatori sono tenuti a rifondere gli eventuali danni causati ai locali ed alle attrezzature. Nel caso di scorretto utilizzo della palestra, l'uso può essere sospeso, da parte del Comune, su segnalazione immediata del Dirigente Scolastico, per un massimo di giorni quindici. L'ufficio medesimo potrà procedere alla revoca dell'autorizzazione in caso di ripetute e successive violazioni degli oneri di cui al precedente art. 5.

La sospensione dell'attività da parte del Dirigente Scolastico è prevista, anche con decorrenza immediata, in caso di problemi inerenti alla sicurezza, ai sensi della normativa vigente, o per conflitto con sopraggiunte attività della scuola.

Nel caso in cui non si riescano ad addebitare precise responsabilità ad un singolo utilizzatore, possono essere sospese le attività per un periodo concordato tra il Comune ed il Dirigente Scolastico. In caso, inoltre, di contenzioso con l'utilizzatore, il Comune è comunque tenuto alla riparazione e/o sostituzione delle attrezzature di proprietà della scuola, anche rivalendosi sull'utilizzatore stesso per il recupero della spesa sostenuta.

Art. 7

Le scuole, le associazioni o i privati utilizzatori devono controllare lo stato delle palestre e delle attrezzature prima dell'inizio dell'attività quotidiana. Nel caso in cui gli stessi o gli organismi della scuola rilevino danni o malfunzionamenti della struttura, sono tenuti a segnalarli immediatamente, tramite comunicazione verbale e/o scritta, all'Ufficio Tecnico del Comune e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico, per i provvedimenti di competenza.

Art. 8

In seguito all'avvenuta autorizzazione all'uso delle palestre, i concessionari provvedono al ritiro delle chiavi d'ingresso della palestra presso la Scuola alla quale devono essere riconsegnate al termine della stagione sportiva o dell'attività.

Art. 9

Nel caso in cui sopraggiungano circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente Scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione al Comune ed al concessionario.

Art. 10

Al Comune è riservata la facoltà, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 1, di utilizzare le palestre scolastiche per lo svolgimento di attività sportive o a rilevanza sociale, previo assenso dell'Istituzione Scolastica ed in armonia con la programmazione delle attività delineate nel Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 11

Con l'attribuzione in uso, l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la Scuola e il Comune dalle spese connesse all'utilizzo.

Art. 12

La palestra è concessa solo per utilizzazioni temporanee e previa stipula, da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.

Il presente Regolamento ha validità triennale, salvo il presentarsi la necessità di rettifiche e/o integrazioni dovuti ad eventi o situazioni al momento non valutabili.